

DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE – POLITICHE SOCIALI SEZIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA

"SERVIZI DI TRATTAMENTO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI –FRAZIONI RESIDUI VEGETALI E LEGNO"

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

SOMMARIO

| PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO | 4 |
|---|----------|
| ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO | 4 |
| ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO E VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | |
| ART. 3 – FORMA E IMPORTO DEL CONTRATTO | 5 |
| ART. 3 – FORMA E IMPORTO DEL CONTRATTO LOTTO 1: Servizio di Trattamento dei rifiuti urbani frazione "RESIDUI VEGETALI" | _ 7 |
| (EER 20 02 01): | _ 7 |
| (EER 20 02 01) | _ 7 |
| CIG A01A14691E | 7 |
| LOTTO 2: Servizio di Trattamento dei rifiuti urbani frazione "LEGNO" (EER 20 01 38) | : 9 |
| Prestazioni oggetto dell'appalto | 9 |
| Prestazioni oggetto dell'appalto LOTTO 2: Servizio di Trattamento a Recupero dei rifiuti urbani frazione | 9 |
| "LEGNO" | 9 |
| (EER 20 01 38) | _ _ 9 |
| CIG A01A155580 | |
| ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO | _ 11 |
| ART. 5 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO | _ 11 |
| ART. 6 – IMPOSSIBILITA' E SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI | _ 12 |
| PARTE II – CLAUSOLE GENERALI | _ 15 |
| ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO | |
| ART. 2 —REVISIONE DEI PREZZI | _ 15 |
| ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | _ 15 |
| ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA | _ 16 |
| ART. 5 – MODIFICHE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE | _ 17 |
| ART. 6 – SUBAPPALTO | _ 18 |
| ART. 7 – RESPONSABILITÀ | |
| ART. 8 – ASSICURAZIONE | |
| ART. 9 – PERSONALE | _ 21 |
| 9.1 – Inquadramento contrattuale | _ 21 |
| 9.2 – Doveri del personale | |
| 9.3 – Adempimenti dell'impresa | _ 21 |





| 9.4 – Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi | 22 |
|---|----------------|
| 9.5 – Sicurezza | 22 |
| ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI | 22 |
| 10.1 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva dell'aggiudica | atario |
| e del Subappaltatore | 23 |
| 10.2 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicat | ario e |
| del Subappaltatore | 24 |
| ART. 11 – VIGILANZA E CONTROLLI | 24 |
| ART. 12 – PENALITÀ | 24 |
| ART. 13 – ESECUZIONE IN DANNO | 25 |
| ART. 14 – VERIFICA DI CONFORMITÀ | 26 |
| ART. 15 – TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ E SOGGETTI COMPETENTI A EFFETTTUA | <u> RLA</u> 26 |
| ART. 16 – TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ; POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL | |
| TERMINE DI CONCLUSIONE | 26 |
| ART. 17 – LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA IN CORSO DI ESECUZIONE | 26 |
| ART. 18 – LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA; IL PROCESSO VERBALE | 27 |
| ART. 19 – ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ | 27 |
| ART. 20 – VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ | 27 |
| ART. 21 – EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E IRREGOLARITÀ – CONTESTAZIO | <u>'NI</u> |
| CHE L'ESECUTORE PUÒ INSERIRE NEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ | 27 |
| ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 28 |
| ART. 23 – RECESSO | 29 |
| ART. 24 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE | 29 |
| ART. 25 – FORO COMPETENTE | 30 |
| ART. 26 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI | 30 |
| ART. 27 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE | 30 |
| ART. 28 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 | |
| Regolamento UE 2016/679 | 30 |



DEFINIZIONI

| Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario: | l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara |
|---|--|
| Stazione appaltante: | l'Amministrazione comunale di Segrate |
| Codice dei contratti pubblici: | D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture |
| D.U.V.R.I.: | Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali |
| DURC: | Documento unico di regolarità contributiva |
| RTI: | Raggruppamenti temporanei di imprese |
| RUP: | Il "Responsabile unico del progetto" ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 |
| Direttore dell'esecuzione del contratto: | il dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali |
| Responsabile di Commessa: | il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto |



PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente capitolato, ha ad oggetto: "Servizi di Trattamento a Recupero dei rifiuti urbani – frazioni Residui vegetali e Legno", riguardante in particolare due frazioni di rifiuti aggiudicabili separatamente, che saranno oggetto di procedura di gara multilotto.

Premesso, che il Servizio di Igiene Ambientale in generale non è suddivisibile in lotti, in quanto ai sensi agli art. 198 e 200, di cui alla Parte IV, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è definito:

- che i Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito;
- che, pertanto, la gestione è riservata ai Comuni, i quali devono continuarla, sino a che l'Autorità d'Ambito (ATO) art. 198, comma 1 non proceda all'indizione della gara ad evidenza pubblica atta ad individuarne il soggetto aggiudicatario.

La gestione in regime di privativa comprende naturalmente tutte le attività, legate al ciclo dei rifiuti urbani, dalla raccolta al trasporto, dall'avvio al recupero e/o smaltimento nonché lo spazzamento delle strade e aree pubbliche.

Tuttavia, i servizi relativi al trattamento a recupero dei rifiuti urbani, riguardanti le frazioni di rifiuti "Residui Vegetali" e "Legno", oggetto del presente appalto, non essendo strettamente oggetto di privativa, sono lottizzabili.

Pertanto, nel rispetto dei principi di efficacia, di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, e al fine di garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, l'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto 1 – frazione "Residui vegetali" (EER 20 02 01), CIG n. *A01A14691E*;

Lotto 2 - frazione "Rifiuti in Legno" (EER 20 01 38), CIG n. *A01A155580*;

I rifiuti urbani che sono raccolti sul territorio comunale di Segrate, verranno trasportati, al fine dell'esecuzione del servizio di trattamento degli stessi, presso gli impianti autorizzati, secondo le norme tecniche, economiche ed amministrative stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Oneri e dagli altri documenti di gara, e nel rispetto dei principi previsti dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.).

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi servizio pubblico e costituisce, quindi, attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.



Il Comune stipulerà con l'aggiudicatario di ciascun LOTTO il relativo contratto di servizio, alle condizioni di cui al presente Capitolato, ai restanti documenti di gara ed ai prezzi di aggiudicazione.

Il soggetto aggiudicatario di un LOTTO, sia esso una singola impresa o un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio, potrà aggiudicarsi entrambi i lotti.

<u>ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO E VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL</u> CONTRATTO

- 1. Il servizio decorre dalla data di stipula del contratto e ha durata pari a 30 (trenta) mesi.
 - La stazione appaltante si riserva la facoltà di **prorogare**, eventualmente, il contratto per **ulteriori 6 (sei) mesi.**
 - Il Comune ha la facoltà di proseguire (**proroga tecnica**) il servizio per un periodo massimo pari a 6 (sei) mesi, fino all'individuazione di un impianto a seguito di espletamento di procedura di gara.
- 2. All'inizio dell'appalto verrà sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'impresa appaltatrice, il "verbale di avvio dell'esecuzione del contratto".

 L'impresa appaltatrice, al momento della sottoscrizione di tale documento, dovrà avere perfetta conoscenza dei luoghi, delle specifiche e delle modalità indicati nel Capitolato Speciale d'Oneri e nei restanti documenti di gara. La sottoscrizione di tale verbale senza obiezione alcuna, comporta da parte dell'impresa appaltatrice:
 - la piena cognizione della consistenza delle prestazioni da rendere e di tutta la normativa vigente in materia;
 - la completa ed incondizionata accettazione delle condizioni riportate nel presente Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara.
- 3. La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa di cui agli artt. 4 e 10 del presente capitolato, salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'oneri e dall'offerta presentata in sede di gara.

ART. 3 – FORMA E IMPORTO DEL CONTRATTO

- 1. L'appalto sarà affidato a misura.
- 2. L'importo dell'appalto è calcolato in base ad una stima dei quantitativi nel biennio come indicato nella tabella sottostante.



Tali quantitativi sono stimati e non vincolanti in quanto suscettibili di incremento o di riduzione in funzione della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze.

| | | Quantità presunta rifiuti conferiti (tonnellate) | |
|--|--|--|--|
| Tipologia di rifiuto | ologia di rifiuto t/anno al periodo di 30 | | |
| LOTTO 1: Residui vegetali (EER 20 02 01) | 1.500 | 3.750 | |
| LOTTO 2: Legno (EER 20 01 38) | 1.000 | 2.500 | |

3. L'importo stimato dell'appalto si intende comprensivo di oneri vari, anche relativi a tasse e imposte, attrezzature, mezzi, prodotti, materiali, manodopera, viaggi, trasferte del personale, responsabilità, oneri di sicurezza propri dell'impresa appaltatrice, spese generali, utile d'impresa, e quanto altro indicato nel Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara, a carico dell'impresa appaltatrice, aventi come fine l'attuazione ed il completamento a perfetta regola d'arte delle prestazioni date in appalto ed effettivamente rese secondo le modalità e le specifiche in essi indicate; lo stesso si intende pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste, per implicita ammissione dell'impresa appaltatrice.



Il quadro economico di riferimento è di seguito dettagliato per i singoli LOTTI:

LOTTO 1: Servizio di Trattamento dei rifiuti urbani frazione "<u>RESIDUI VEGETALI"</u> (<u>EER 20 02 01</u>):

| Prestazioni oggetto dell'appalto LOTTO 1: Servizio di Trattamento a Recupero dei rifiuti urbani frazione "RESIDUI VEGETALI" (EER 20 02 01) CIG A01A14691E | Importo unitario a base di gara (al metto dell'IVA) | Importi presunti (incluso costi sicurezza aziendali) al netto dell'IVA | % |
|---|---|---|-----|
| a. Importo a base d'asta (totale prestazioni senza oneri sicurezza da D.U.V.R.I.) [di cui per costi della manodopera] | € 50,00/t | € 187.500,00 [€ 56.250,00] | 100 |
| b. Oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. | | € 00,00 | |
| c. Importo complessivo dell'appalto (= a. + b.) | | € 187.500,00 | |
| d. Importo dell'eventuale proroga contrattuale (pari a 6 mesi, a discrezione dell'Amministrazione) | | € 37.500,00 | |
| e. Importo dell'eventuale proroga tecnica (pari a 6 mesi, a discrezione dell'Amministrazione) | | € 37.500,00 | |
| f. Totale senza quinto d'obbligo (= c. + d. + e.) | | € 262.500,00 | |
| g. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 1° contratto | | € 37.500,00 | |
| h. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 2° contratto proroga contrattuale | | € 7.500,00 | |
| i. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo proroga tecnica | | € 7.500,00 | |
| I. Importo delle eventuali modifiche del contratto di cui all'art. 120, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 | | € 00,00 | |
| Importo massimo pagabile del servizio, incluso eventuale proroga contrattuale, proroga tecnica, quinto d'obbligo, modifiche contratto | | € 315.000,00 | |

L'appalto è "a misura".

Il corrispettivo presunto del servizio è pari a € 187.500,00, comprensivo dei costi della manodopera.



I costi della manodopera, **non soggetti a ribasso**, che la stazione appaltante ha stimato sono pari a € 56.250,00.

L'importo unitario a base di gara è pari a € 50,00/t (IVA esclusa).

Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Il servizio decorre a partire dalla data indicata nella lettera di affidamento dalla data di stipula del contratto e ha durata pari a 30 (*trenta*) mesi, oppure, in alternativa, le prestazioni contrattuali decorrono dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, redatto ai sensi dell'art. 31, lett. c) dell'allegato II.14 del codice dei contratti pubblici, a firma del direttore dell'esecuzione del contratto e dell'aggiudicatario.

Se nel giorno fissato e comunicato, l'aggiudicatario non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto ed inviato via pec all'aggiudicatario, non viene restituito entro 7 giorni, via pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal direttore dell'esecuzione del contratto un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione. Tale decorrenza è prevista indicativamente per il giorno 01/01/2024.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 6 (*sei*) mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Tale facoltà è da esercitarsi con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'affidatario abbia nulla da pretendere.

In casi eccezionali, la stazione appaltante può prorogare il contratto in corso di esecuzione per 6 (sei) mesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per individuare il nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Tale opzione è da esercitarsi con un preavviso di almeno es. 30 giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'affidatario abbia nulla da pretendere.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 4, del codice dei contratti pubblici, l'ammontare complessivo del servizio, che costituisce un valore presunto, è calcolato considerando anche l'eventuale aumento del quinto dell'importo contrattuale/proroga contrattuale/proroga tecnica/modifiche del contratto e corrisponde a € 315.000,00, IVA esclusa.



LOTTO 2: Servizio di Trattamento dei rifiuti urbani frazione "LEGNO" (EER 20 01 38):

| Prestazioni oggetto dell'appalto LOTTO 2: Servizio di Trattamento a Recupero dei rifiuti urbani frazione "LEGNO" (EER 20 01 38) CIG A01A155580 | Importo unitario a base di gara (al metto dell'IVA) | Importi presunti (incluso costi sicurezza aziendali) al netto dell'IVA | % |
|--|---|---|-----|
| a. Importo a base d'asta (totale prestazioni senza oneri sicurezza da D.U.V.R.I.) [di cui per costi della manodopera] | € 90,00/t | € 225.000,00 [€ 67.500,00] | 100 |
| b. Oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. | | € 00,00 | |
| c. Importo complessivo dell'appalto (= a. + b.) | | € 225.000,00 | |
| d. Importo dell'eventuale proroga contrattuale (pari a 6 mesi, a discrezione dell'Amministrazione) | | € 45.000,00 | |
| e. Importo dell'eventuale proroga tecnica (pari a 6 mesi, a discrezione dell'Amministrazione) | | € 45.000,00 | |
| f. Totale senza quinto d'obbligo (= c. + d. + e.) | | € 315.000,00 | |
| g. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 1° contratto | | € 45.000,00 | |
| h. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 2° contratto proroga contrattuale | | € 9.000,00 | |
| i. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo proroga tecnica | | € 9.000,00 | |
| I. Importo delle eventuali modifiche del contratto di cui all'art. 120, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 | | € 00,00 | |
| Importo massimo pagabile del servizio, incluso eventuale proroga contrattuale, proroga tecnica, quinto d'obbligo, modifiche contratto | | € 378.000,00 | |

L'appalto è "a misura".

Il corrispettivo presunto del servizio è pari a € 225.000,00, comprensivo dei costi della manodopera.

I costi della manodopera, **non soggetti a ribasso**, che la stazione appaltante ha stimato sono pari a € 67.500,00.



L'importo unitario a base di gara è pari a € 90,00/t (IVA esclusa).

Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Il servizio decorre a partire dalla data indicata nella lettera di affidamento dalla data di stipula del contratto e ha durata pari a 30 (*trenta*) mesi, oppure, in alternativa, le prestazioni contrattuali decorrono dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, redatto ai sensi dell'art. 31, lett. c) dell'allegato II.14 del codice dei contratti pubblici, a firma del direttore dell'esecuzione del contratto e dell'aggiudicatario.

Se nel giorno fissato e comunicato, l'aggiudicatario non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto ed inviato via pec all'aggiudicatario, non viene restituito entro 7 giorni, via pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal direttore dell'esecuzione del contratto un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione. Tale decorrenza è prevista indicativamente per il giorno 01/01/2024.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 6 (*sei*) mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Tale facoltà è da esercitarsi con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'affidatario abbia nulla da pretendere.

In casi eccezionali, la stazione appaltante può prorogare il contratto in corso di esecuzione per 6 (sei) mesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per individuare il nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Tale opzione è da esercitarsi con un preavviso di almeno es. 30 giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'affidatario abbia nulla da pretendere.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 4, del codice dei contratti pubblici, l'ammontare complessivo del servizio, che costituisce un valore presunto, è calcolato considerando anche l'eventuale aumento del quinto dell'importo contrattuale/proroga contrattuale/proroga tecnica/modifiche del contratto e corrisponde a € 378.000,00 IVA esclusa.



ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- a) Il conferimento dei rifiuti verrà effettuato, a cura e spese del Comune, tramite l'impresa appaltatrice dei servizi di igiene ambientale, con mezzi adeguati e già autorizzati al trasporto dei rifiuti di che trattasi presso impianti autorizzati.
- b) L'impresa aggiudicatrice del presente appalto di servizio, per l'intera validità del contratto, dovrà assicurare e garantire:
 - per ciascun LOTTO, l'acquisizione dei relativi rifiuti del Comune di Segrate, oggetto dell'appalto, presso i diversi siti autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ubicati ad una distanza di sola andata dal Municipio di Segrate non superiore a 50 Km;
 - per ciascun LOTTO, il ricevimento del materiale, lo stoccaggio, il trattamento finalizzato al recupero/smaltimento dello stesso;
 - la gestione dei suddetti impianti nel massimo rispetto delle norme igienico sanitarie, di tutela dell'ambiente e di corretta gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente in materia;
- c) La presentazione dell'offerta in sede di gara implica l'accettazione da parte dell'impresa di ogni condizione riportata nel presente Capitolato Speciale d'Oneri e nei restanti documenti di gara.


ART. 5 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO

1. Il conferimento dei rifiuti di cui al presente CSO da parte dell'impresa appaltatrice dei servizi di igiene ambientale del Comune di Segrate potrà avvenire, con un preavviso massimo di 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive o comunque secondo un calendario concordato con il Comune, tutti i giorni feriali compreso il sabato e negli orari di apertura, presso gli impianti dell'impresa appaltatrice del presente appalto, rispondente ai requisiti di cui all'art. 1 "Oggetto dell'appalto".

Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quello indicato in sede di offerta, salvo quanto previsto dall'articolo 5 "Impossibilità e sospensione delle prestazioni".

L'apertura dell'impianto dovrà essere garantita:

- dal lunedì al venerdì: sia la mattina che il pomeriggio;
- il sabato: al mattino.
- 2. Ogni conferimento verrà effettuato nel rispetto, da parte dell'Amministrazione Comunale e dell'Impresa appaltatrice, per quanto di rispettiva competenza, degli obblighi di trasporto e tracciabilità dei rifiuti, nei soli casi applicabili previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 3. I quantitativi presunti di conferimento sono quelli indicati nell'art. 3 "Forma e importo del contratto".



- 4. In caso di mancato rispetto di quanto sopra, l'impresa appaltatrice potrà non dare corso alle operazioni di scarico per i conferimenti inidonei. Del carico respinto l'impresa appaltatrice dovrà dare comunicazione scritta al Comune di Segrate, in tal caso questo ultimo dovrà procedere, tramite la propria impresa appaltatrice dei servizi di igiene ambientale, al ritiro dello stesso:
 - entro le 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive successive nel caso di conferimenti avvenuti dal lunedì al venerdì;
 - entro le 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive successive nel caso di conferimenti avvenuti il sabato.
 - 5. Le quantità dei rifiuti conferiti dal Comune di Segrate verranno controllate dall'impresa appaltatrice presso i propri impianti. Il Comune potrà richiedere all'impresa appaltatrice copia della documentazione attestante la taratura e l'effettuazione delle verifiche periodiche, così come previsto dalle vigenti normative, dei sistemi di pesatura utilizzati presso l'impianto di conferimento.
- 6. All'accesso negli impianti di conferimento e prima di procedere allo scarico dei rifiuti, gli automezzi che trasportano gli stessi dovranno essere pesati su apposita pesa regolarmente tarata e, dopo aver effettuato lo scarico, prima di uscire dall'impianto, verranno nuovamente pesati. Per la determinazione della quantità conferita, il Comune s'impegna ad accettare le registrazioni in ingresso ed in uscita della pesa installata presso l'impianto di conferimento. Tali registrazioni, che dovranno essere debitamente firmate per accettazione dall'impresa appaltatrice dei servizi di igiene ambientale del Comune, dovranno essere immediatamente consegnate al trasportatore e verranno accettate dal Comune come documento di controllo. L'accertamento della qualità sarà richiesto dall'impresa appaltatrice o dal Comune e avverrà presso l'impianto di conferimento, in presenza di un incaricato del Comune, su un campione significativo prelevato, in presenza dello stesso incaricato, dal materiale conferito il giorno dell'accertamento.
- 7. Il Comune comunicherà all'impresa appaltatrice il nominativo della società di cui si avvale per il trasporto, le trasmetterà e terrà costantemente aggiornato un elenco degli automezzi utilizzati per il trasporto, con le indicazioni delle caratteristiche di identificazione (tipo di mezzo, targa e tara), le relative autorizzazioni/iscrizioni all'Albo e coperture assicurative. Tale attività potrà essere eventualmente svolta direttamente dall'impresa appaltatrice dei servizi di igiene ambientale del Comune.
- 8. Agli impianti possono accedere solo gli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti di cui al precedente comma e devono essere rispettate scrupolosamente le modalità di conferimento (accesso, pesatura, segnaletica interna, norme di sicurezza, ecc.) stabilite dall'impresa appaltatrice.
- 9. L'impresa appaltatrice si impegna a comunicare per iscritto al Comune, con almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi di anticipo, l'eventuale apertura o chiusura degli impianti in corrispondenza delle principali festività (domeniche escluse).

ART. 6 - IMPOSSIBILITA' E SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

1) Le prestazioni contemplate nel presente Capitolato sono definite "servizi locali indispensabili del Comune" dal D.M. 28 maggio 1993 e s.m.i., costituiscono "attività di pubblico interesse" ai sensi dell'art.178 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e sono sottoposti alla normativa dettata dal medesimo decreto.



- 2) Le prestazioni in appalto non potranno essere sospese o abbandonate, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati dall'impresa appaltatrice al Comune, e, per quanto applicabili. I casi di forza maggiore dovranno essere opportunamente documentati dall'impresa appaltatrice.
- 3) Tra le cause di forza maggiore viene annoverato lo sciopero delle maestranze a condizione che lo stesso rispetti le norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previsti dalla Legge 12/06/1990 n. 146 e s.m.i.; in particolare l'impresa appaltatrice dovrà darne comunicazione scritta al Comune specificandone le tempistiche.
- 4) Non saranno considerati causa di forza maggiore e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 12 "Penalità esecuzioni in danno" del presente Capitolato, scioperi del personale che dipendessero da cause locali e/o direttamente imputabili all'impresa appaltatrice, quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, l'anomala permanente distribuzione dei carichi di lavoro rispetto a quanto previsto nel contratto, ecc.
- 5) In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.
- 6) In caso di ingiustificata sospensione, anche parziale, delle prestazioni, il Comune, previa diffida a mezzo e-mail ad attivare immediatamente i servizi e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa del settore, rivalendosi sull'impresa appaltatrice per i costi sostenuti, fatto salvo quanto disposto negli artt. 12 "Penalità", 13 "Esecuzioni in danno" e 22 "Risoluzione del contratto" Parte II del presente Capitolato Speciale d'Oneri. Inoltre, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo, degli estremi di reato di cui all'art. 340 C.P., il Comune segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.
- 7) Nel caso di difficoltà o impossibilità da parte dell'impresa appaltatrice a ricevere il conferimento di rifiuti presso gli impianti indicati in sede di gara per:
 - cause di forza maggiore, cioè determinate da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate le normali precauzioni;
 - fermo impianto per manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - altre cause non imputabili a responsabilità o colpa dell'impresa appaltatrice;

L'Impresa appaltatrice ha il diritto di:

- a) sospendere temporaneamente le prestazioni oggetto dell'appalto dandone per iscritto il più celere preavviso, che in caso di fermo impianto per manutenzione non dovrà essere inferiore a 14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi. Tale interruzione non potrà comunque protrarsi per più di 2 (due) giorni naturali e consecutivi senza l'individuazione di un impianto alternativo come di seguito specificato, pena la risoluzione del contratto;
- b) cessare le prestazioni oggetto dell'appalto dandone per iscritto il più celere preavviso al Comune, il quale non potrà pretendere alcunché a titolo di risarcimento danni.



Nel caso di sospensioni dell'attività che dovessero protrarsi per più di 2 (due) giorni naturali e consecutivi, l'impresa appaltatrice, pena risoluzione del contratto, potrà richiedere al Comune la modifica degli impianti di conferimento rispetto a quelli indicati in sede di gara. L'impianto/gli impianti sostitutivi dovranno rispondere alle medesime caratteristiche di cui al comma c) dell'art. 1 "Oggetto dell'appalto" e potrà:

- essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà farne richiesta al Comune indicando il periodo di utilizzo e allegando copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto alternativo;
- non essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà
 farne richiesta al Comune indicando il periodo di utilizzo non superiore a 30 (trenta) giorni
 naturali e consecutivi, allegando, oltre alla copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi
 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto alternativo stesso, anche una convenzione
 debitamente sottoscritta tra l'impresa appaltatrice ed il proprietario/gestore dell'impianto
 alternativo dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'impresa appaltatrice di avvalersi di
 tale impianto.

La sostituzione dell'impianto deve sempre essere autorizzata dal Comune e deve rispettare le stesse condizioni economiche indicate nell'offerta presentata in sede di gara.

- 8) Con l'eccezione di quanto indicato nel precedente comma, qualsiasi sospensione o cessazione delle prestazioni che non sia stata preventivamente concordata ed accettata dal Comune, comporta a carico dell'impresa appaltatrice il risarcimento del danno arrecato nonché l'applicazione delle penali di cui ai successivi articoli del presente Capitolato Speciale d'Oneri.
- 9) Qualora la sospensione del servizio da svolgersi presso impianti di proprietà/gestiti della/dalla impresa appaltatrice si protraesse per oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, qualunque ne sia la causa, è facoltà del Comune risolvere il contratto, senza che l'impresa appaltatrice possa opporre eccezioni o rivendicare diritti di sorta, né a titolo di risarcimento danni.



PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio/della fornitura sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

Con la firma del contratto l'aggiudicatario accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 del codice civile tutte le clausole previste nel presente capitolato nonché quelle contenute in disposizioni di legge e regolamenti dallo stesso richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

L'aggiudicatario deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del codice civile; la stazione appaltante potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del servizio/le forniture fino all'importo complessivo massimo dell'art. 1 della parte I, che ha valore meramente indicativo. In caso di ordinativo inferiore all'importo massimo precedentemente indicato, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per le prestazioni/forniture ordinate.

ART. 2 – REVISIONE DEI PREZZI

Le clausole di revisione dei prezzi si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo del contratto di appalto; operano nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi potrà operare sia in aumento che in diminuzione.

Per verificare gli aumenti dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT. Gli indici sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi consentiti dal codice, il direttore dell'esecuzione può ordinare l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza, con l'emissione di apposito ordine oppure verbale di avvio dell'esecuzione a firma del direttore dell'esecuzione del contratto, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'oneri e dall'offerta presentata in sede di gara.

In caso di esecuzione d'urgenza, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del codice dei contratti pubblici, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario, nel caso di mancata stipulazione, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la



salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti europei.

ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del codice dei contratti, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La garanzia è prestata per:

- l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di



cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Nel caso di appalti di servizi e forniture, lo svincolo è automatico.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

In caso di RTI, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia fideiussoria deve essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese); indicare la durata del contratto e, pertanto, la validità temporale della polizza; essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

Qualora la stazione appaltante richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva dovrà essere adeguatamente integrata.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di prorogare il contratto, l'aggiudicatario è tenuto a prestare una nuova cauzione avente le caratteristiche sopra indicate.

ART. 5 – MODIFICHE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE

Si applicano al presente affidamento, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 120 (modifiche del contratto) del Codice dei contratti pubblici.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120, comma 12, del codice dei contratti pubblici.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 121 (sospensione) del codice dei contratti pubblici. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.



Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario (o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti pubblici.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. 159/2011 s.m.i.. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

ART. 6 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 al quale si rinvia.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non potrà essere autorizzato dalla stazione appaltante.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Prima dell'inizio delle prestazioni le subappaltatrici devono trasmettere all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la



dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito (cause ostative di cui al Ttiolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 36/2023 e di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo del contratto

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- che il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
- d) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i.;
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.;

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 25 del D.L. 113/2018.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo (incluso eventuali subappaltatori).

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.



ART. 8 – ASSICURAZIONE

È obbligo dell'aggiudicatario stipulare una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione delle prestazioni da qualsiasi causa determinati (anche per danni causati dalle imprese subappaltatrici). Tale polizza di responsabilità civile per danni a terzi (persone, animali e cose) deve manlevare completamente la stazione appaltante e avere un massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00= (unmilione/00).

La polizza di cui sopra dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- 1. essere accesa anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
- 2. essere riferita specificamente al servizio in questione;
- 3. prevedere specificamente l'indicazione che "tra le persone si intendono compresi il personale del Comune di Segrate";
- 4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
- 5. riportare il massimale sopra indicato.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Segrate, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-5).

Nel caso che aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Direzione ... – sezione ..., entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, <u>unitamente alla quietanza di intervenuto</u> pagamento del premio.

Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.



ART. 9 – PERSONALE

9.1 – Inquadramento contrattuale

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Si rimanda a quanto previsto all'articolo "Fatturazione e pagamenti" in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore.

9.2 – Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'aggiudicatario.

9.3 – Adempimenti dell'impresa

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.

In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, l'aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante. Si richiamano in proposito le norme vigenti per la tutela dei servizi essenziali. Nei 10 (dieci giorni) successivi dovranno essere comunicate le ore non effettuate dal personale distinte per livello.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.



9.4 – Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi

Ai sensi dell'articolo 119, comma 3 lettera a), del codice dei contratti pubblici l'aggiudicatario dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche ossia di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello specifico servizio affidato.

Inoltre, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010 s.m.i. - indicare CIG.

9.5 – Sicurezza

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli articoli 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

- 1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
- 2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- 4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
- 5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.



L'aggiudicatario emetterà fattura a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di espletamento della prestazione con cadenza mensile, in rate corrispondenti all'importo mensile maturato (sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0.5%, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici). Il pagamento del corrispettivo, subordinato alla stipulazione del contratto, sarà effettuato a scadenze mensili. Al termine del servizio l'aggiudicatario emetterà una fattura finale corrispondente al valore complessivo delle ritenute operate ai sensi del sopra citato articolo, che sarà liquidata successivamente all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo/verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla stipulazione del contratto e sarà effettuato in un'unica soluzione dopo l'emissione di regolare fattura posticipata da parte dell'aggiudicatario nonché al pieno superamento del collaudo ed eventuale analisi. La fattura sarà accompagnata dalla/e bolla/e di consegna.

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'aggiudicatario emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

È obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti <u>il Codice Univoco Ufficio</u>, che è un'informazione obbligatoria della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

| Denominazione Ente: | Comune di Segrate |
|----------------------------------|-------------------|
| Codice Univoco ufficio: | UFLPIA |
| Nome dell'ufficio: | Uff_eFatturaPA |
| Cod. fisc. del servizio di F.E.: | 83503670156 |
| Partita Iva: | 01703890150 |

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Committente (data di invio della medesima all'aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

10.1 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo



corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

10.2 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ART. 11 – VIGILANZA E CONTROLLI

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto, effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

<u>ART. 12 – PENALITÀ</u>

Ai sensi dell'art. 126 del codice dei contratti pubblici, I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 13 ("Esecuzione in danno") e 21 ("Risoluzione del contratto"), la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, in caso di inadempienza degli obblighi assunti con il relativo contratto, una penalità dell'importo variabile a seconda della tipologia di servizio e del ritardo nel mancato e/o tardivo adempimento, come di seguito riportato:

1. Le varie tipologie di inadempimenti e le relative penalità sono elencati nella seguente tabella:

| N° | INADEMPIMENTO | PENALITÁ' |
|----|---|-----------|
| 1 | Mancato rispetto degli orari di apertura dell'impianto, per ora di apertura non garantita nell'arco della giornata | € 100,00 |
| 2 | Mancata comunicazione scritta al Comune sull'eventuale apertura o chiusura dell'impianto in corrispondenza delle principali festività (domeniche escluse), per festività | € 100,00 |
| 3 | Mancato rispetto del tempo di preavviso previsto per la comunicazione scritta al Comune sull'eventuale apertura o chiusura dell'impianto in corrispondenza delle principali festività (domeniche escluse), per festività e per giorno di ritardo | € 200,00 |
| 4 | Mancata comunicazione scritta al Comune per la sospensione temporanea delle prestazioni nei casi previsti dall'art. 5, comma 7, per giorno di sospensione | € 100,00 |
| 5 | Mancata o carente (in quanto non autorizzabile dal Comune per mancanza del possesso dei requisiti richiesti) indicazione di un impianto alternativo nel caso in cui la sospensione delle prestazioni dovesse protrarsi per più di 2 (due) giorni naturali e consecutivi | € 100,00 |
| 6 | Mancata comunicazione scritta al Comune per la cessazione delle prestazioni nei casi previsti dall'art. 5, comma 7, per inadempimento | € 300,00 |

2. Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 13 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.



ART. 14 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

ART. 15 – TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ E SOGGETTI COMPETENTI A EFFETTTUARLA

La verifica di conformità è avviata entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando, per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, sia possibile effettuare tale verifica soltanto in corso di esecuzione contrattuale;
- b) nel caso di appalti di servizi o di forniture con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

La stazione appaltante si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

ART. 16 – TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ; POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE

La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all'esecutore e al RUP, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

ART. 17 – LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA IN CORSO DI ESECUZIONE

Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione saranno invitati ai controlli il responsabile di commessa e il direttore dell'esecuzione o (qualora quest'ultimo svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità) un rappresentante della stazione appaltante.

In occasione di ciascun controllo verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, che sarà trasmesso al responsabile del procedimento entro i successivi 10 (dieci) giorni.



ART. 18 – LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA; IL PROCESSO VERBALE

Della verifica di conformità definitiva verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, contenente una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, nonché le seguenti indicazioni:

- 1. eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità:
- 2. data della verifica di conformità;
- 3. generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

ART. 19 - ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. Questi, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto da quest'ultimo.

ART. 20 – VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'aggiudicatario ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.

Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

ART. 21 – EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E IRREGOLARITÀ – CONTESTAZIONI CHE L'ESECUTORE PUÒ INSERIRE NEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'aggiudicatario, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.



Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità.

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

Inoltre il contratto può essere risolto nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correntezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- c) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- d) subappalto non autorizzato:
- e) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010;
- f) ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
- g) il contraente venga diffidato, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- h) la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 7 giorni solari;
- i) nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, il servizio del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della legge 488/1999 stipulata da CONSIP o dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti



(ARIA) o da altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate oppure risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione e il contraente non intenda adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli;

- j) se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione:
- k) nell'ipotesi prevista dall'art. 104, comma 9, del codice dei contratti pubblici ossia qualora le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione;
- I) nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 122 del codice dei contratti pubblici, per quanto compatibili con il presente affidamento.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 23 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

La stazione appaltante esercita il diritto di recesso mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o di altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate a condizioni di maggior vantaggio economico avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 24 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 186, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019 (codice della crisi di impresa), nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che la stazione appaltante non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto; è fatta salva la speciale disciplina prevista dall'art. 124 del codice dei contratti pubblici.



ART. 25 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 26 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 27 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia della determinazione di aggiudicazione. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario. Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 28 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 Regolamento UE 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito anche "GDPR") ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Segrate si appresta a eseguire, La informiamo di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione

Per trattamento si intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.

FINALITÀ e BASE GIURIDICA

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.

I dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti dal Comune di Segrate, quale stazione appaltante, e il trattamento sarà nicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, i e dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs.36/2023).

tamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici.

Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.



MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.

L'eventuale mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

- 1. soggetti esterni, i cui nominativi sono disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- 2. altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o
- 3. ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento (ad esempio altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia);
- 4. Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- 5. Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Segrate e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.



La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

- il diritto di accesso dell'interessato (articolo 15) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni [...]";
- il diritto di rettifica (articolo 16) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa";
- il diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) (articolo 17) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti [...]";
- il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi [...];
- il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20) "L'interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora [...];
- il diritto di opposizione (articolo 21) "L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria [...].

L'esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall'art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal "Garante per la protezione dei dati personali".

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Segrate con sede in via Primo Maggio, al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato scrivendo all'indirizzo mail dpo@comune.segrate.mi.it.



RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Comune di Segrate ha nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche **per l'esercizio dei diritti degli interessati**, all'indirizzo email: dpo@comune.segrate.mi.it o via posta all'indirizzo DPO C/O Comune di Segrate, via Primo maggio 20054 Segrate (MI).

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la D.ssa Lidia Cioffari Funzionario della Sezione Ambiente ed Ecologia, tel. 02 26902386 – email: ld.cioffari@comune.segrate.mi.it

Il Responsabile unico del progetto è il Dott. Lorenzo Giona – Direttore del Settore Sicurezza – Ambiente – Politiche Sociali

Il Dirigente/RUP Dott. Lorenzo Giona Documento sottoscritto con firma digitale